

COMUNE DI PIOVE DI SACCO
PROVINCIA DI PADOVA

Prot. Gen.le n.....

Rep. n. del

**CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI
INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER I SOLI VEICOLI ELETTRICI IN
MODALITA' SELF SERVICE NEL TERRITORIO COMUNALE**

Con la presente scrittura privata, a valere come strumento per ogni effetto di legge, tra i signori:

TRA

- **Freddy Sambin**, nato ad Arzergrande (PD), il 14/03/1971, domiciliato per la carica presso il Comune di Piove di Sacco Piazza Matteotti, 4 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **Comune di Piove di Saccoe**, cod.fisc. 80009770282 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del VI[^] Settore giusto Decreto di nomina Sindacale n°..... del prot.nr..... d'ora innanzi denominato: **Comune o Concedente**;

E

- a, nata a il 0....., che interviene nel presente atto quale Presidente pro tempore presidente/legale rappresentante di, con sede in, Via - Codice Fiscale e P.IVA” – di seguito denominata anche “**Concessionario**”;

Premesso che:

- la mobilità urbana rappresenta, per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il “Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
- in tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) “Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe” pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA;
- il 28/04/2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri – COM(2010)186 – sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente;
- la Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- Il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della

succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;

- il 25/01/2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di "Direttiva sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi";
- la proposta di Direttiva suddetta contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi, integrando altre politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;
- l'assenza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l'interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori;
- la "Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita con D.Lgs 257/2016) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi" stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;
- la Direttiva suddetta stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati Membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;
- l'elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico;
- le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;
- la mobilità elettrica rappresenta una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti;
- il presente schema di convenzione è stato approvato dal Comune di Piove di Sacco con delibera di G.C. nr.del su proposta dell'Assessore al

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI ACCORDA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Le Parti pertanto danno atto espressamente di averle lette ed accettate.

ART. 2 - NORME REGOLATRICI

1. La presente convenzione è regolata:

- dal proprio articolato;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

ART. 3 - FINALITA' E OGGETTO

1. Scopo principale della presente convenzione è quello di disciplinare i reciproci obblighi in merito alla realizzazione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano
2. Con la sottoscrizione della presente intesa le parti si impegnano ad una fattiva e costante collaborazione, nonché a porre in essere tutte quelle azioni necessarie per una celere e buona riuscita dell'intervento.

ART. 4 - IMPEGNI E PRESTAZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:
 - a) individuare congiuntamente al Comune all'interno del sito in oggetto, le aree dedicate alle installazioni delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici, fatta salva la possibilità per il Concedente di individuare autonomamente alcune aree privilegiandone la diffusione in tutto il territorio comunale, nonché sulle strade statali e provinciali che lo intersecano in modo tale da non lasciare aree scoperte;
 - b) progettare le "Aree dedicate", composte dalle infrastrutture di ricarica (IdR) e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
 - c) richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione delle infrastrutture di ricarica;
 - d) provvedere alla installazione delle IdR, che restano di proprietà del concessionario;
 - e) esercire e gestire le IdR da remoto tramite eventuali piattaforme software dedicate;
 - f) provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica;
 - g) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata all'interno del parcheggio, necessari per l'installazione della infrastruttura;
 - h) mantenere l'Infrastruttura di Ricarica, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata del Protocollo, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria;
 - i) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale secondo quanto stabilito dal Comando Polizia Locale;
 - j) provvedere a tutte le attività di collaudo;
 - k) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle Infrastrutture di Ricarica;
 - l) rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o regolamento;
 - m) Corrispondere al Comune il canone previsto dall'emanando Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale, anche in base a quanto stabilito dall'art. 57 della L. 120/2020, commi 9 e 10.

ART. 5 - IMPEGNI DEL COMUNE CONCEDENTE

1. Il Comune s'impegna a:
 - a) individuare le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle Infrastrutture di Ricarica da parte del concessionario all'interno del sito di sua proprietà, che in ogni caso manterranno la loro destinazione pubblica in base a quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - b) mettere a disposizione, a titolo gratuito e, pertanto, senza pagamento di corrispettivo alcuno (o di altri eventuali oneri, preliminari e successivi), le

porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle IdR per la durata della presente Convenzione e mantenerne l'idoneità all'utilizzo suddetto, fermo restando l'obbligo di pagamento dei tributi previsti per la posa e/o per la permanenza delle suddette infrastrutture sul suolo pubblico.

- c) assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità del concessionario con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- d) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica;

ART. 6 – NORME OPERATIVE E DI SICUREZZA

1. Ogni attività sarà condotta dal Concessionario, a sua totale ed esclusiva responsabilità, nel rispetto delle norme e leggi in materia di tutela dell'igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.
2. Le prestazioni da effettuarsi nel corso della presente convenzione dovranno essere realizzate in conformità alle normative e leggi in vigore nel periodo di realizzazione.

ART. 7 - DURATA

1. La Convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 8 anni, fatto salvo quanto previsto all'art.3 in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune. Le parti si riservano sin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, la possibilità di prorogare o rinnovare, la durata di detto accordo mediante semplice comunicazione da parte del Concessionario da far pervenire entro 6 mesi dalla scadenza della Convenzione stesso. Nei successivi 30 giorni il Concedente si esprimerà in merito alla proroga e/o rinnovo. In caso di silenzio la richiesta di proroga/rinnovo si intenderà respinta ad ogni effetto.
2. Ove non intervenga alcuna proroga / rinnovo, il Concessionario avrà l'onere di rimuovere a proprie spese le infrastrutture di ricarica. In caso di mancata rimozione al Concessionario sarà addebitata la somma di € 30,00 per ogni giorno di ritardo, fatta salva in ogni caso la possibilità per l'Ente Concedente di richiedere il risarcimento del danno.
3. Al termine della durata della presente Convenzione resteranno di proprietà dell'Ente Concedente tutte le infrastrutture realizzate dal Concessionario (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo le predisposizioni per gli allacciamenti, ecc) per l'esercizio della propria attività, salvo le singole colonnine di ricarica.

ART. 8 - RECESSO

1. Il Concessionario può recedere anticipatamente dalla convenzione, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 90 (novanta giorni) comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
2. In caso di inadempimento agli obblighi assunti dal concessionario elencati all'art. 4 della presente Convenzione, il Comune si riserva la facoltà di recedere a seguito di semplice comunicazione scritta al Concessionario, salva in ogni caso la possibilità di richiedere eventuale risarcimento del danno.
3. In caso di recesso di una delle parti, il Concessionario si impegna a rimuovere tutte le infrastrutture dallo stesso posizionate entro il termine di mesi e a ripristinare lo stato dei luoghi ex quo ante con esclusione delle infrastrutture di cui all'art. 7, paragrafo 3 della presente Convenzione.

ART. 9 - CONDIZIONE RISOLUTIVA

1. Il Concessionario si obbliga a presentare il progetto esecutivo delle opere entro il termine di mesi 1 (uno) dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
2. Qualora il Concedente entro i successivi 3 (tre) mesi, non rilasciasse le necessarie autorizzazioni, che legittimano la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 3 e il

loro utilizzo, la presente convenzione potrà essere risolta a tutti gli effetti senza che le Parti abbiano nulla a pretendere:

- dal Concedente, nel caso di mancato rispetto da parte del Concessionario del termine di cui al precedente comma 1;
- dal Concessionario, nel caso di mancato rispetto da parte del Concedente del termine di cui al precedente comma 2;

3. Il Concessionario si obbliga ad iniziare i lavori ed ultimare le opere relative al presente atto, rispettivamente entro mesi 6 e 12 dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte dell'organo esecutivo del Concedente.

4. Il Concedente, nei casi di reiterato e grave inadempimento da parte del Concessionario, ha la facoltà di risolvere la presente convenzione, in particolare per:

- mancato rispetto dei termini di inizio e ultimazione lavori previsti al precedente comma 3;
- mancata stipula della polizza di copertura assicurativa e garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 11 della presente Convenzione;
- ripetute e gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali;
- cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al servizio concesso.

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

1. Il Concessionario è il solo personalmente responsabile di tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

2. È fatto assolutamente divieto al Concessionario di cedere parzialmente o totalmente a terzi la presente convenzione fatto salve le cessioni in locazione a società controllate dal Concessionario .

3. Le modificazioni, trasformazioni, acquisizioni, conferimenti, fusioni ed ogni altra modifica societaria del Concessionario consentita dal Codice Civile e dalle Leggi vigenti, comprese le modifiche soggettive della ragione sociale, del capitale e degli organi amministrativi, non costituiscono cessione della convenzione.

ART. 11 - COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il Concessionario terrà indenne il Concedente da ogni responsabilità comunque nascente o derivante dalle attività da esso poste in essere o ad esso affidate in forza della presente Convenzione. Pertanto il Concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa che tenga indenne il Concedente da tutti i rischi connessi all'esecuzione delle opere e che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile a copertura dei danni eventualmente cagionati a terzi per tutto il periodo di durata della presente convenzione.

ART. 12 - COSTI

1. Il Concessionario si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione della presente Convenzione.

ART. 13 - NON ESCLUSIVITÀ

1. Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui alla Convenzione con terze Parti o altri Enti Pubblici.

ART. 14 - COMUNICAZIONE

1. Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione all'infrastruttura di ricarica di cui alla presente Convenzione. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o

relativo alla presente Convenzione, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

ART. 15 - DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

1. La Convenzione viene stipulata in ossequio alla vigente normativa in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, assumendosi le Parti l'obbligo di rispettare scrupolosamente le prescrizioni applicabili da essa nascenti, sia nelle attività oggetto della presente Convenzione che in quelle da essa discendenti.

Art. 16 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. La presente Convenzione, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù della suddetta Convenzione, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte.

2. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione della Convenzione.

3. Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dalla presente Convenzione;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine della presente Convenzione e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento della presente Convenzione;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

4. Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l'altra parte;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

5. Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione della presente Convenzione o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto dalla stessa, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In relazione ai trattamenti di dati personali connessi all'esecuzione della Convenzione, le Parti si impegnano a conformarsi alle previsioni di legge e in particolare alle disposizioni del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Reg. UE 2016/679, di seguito "GDPR"), del D.Lgs. 196/2003 (di seguito il "Codice Privacy"), ove applicabili, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione le Parti agiranno in qualità di Titolari autonomi e indipendenti del trattamento dei dati personali relativamente ai dati dei clienti, per quanto di competenza di ciascuna.

3. Le Parti saranno tenute, ognuna per quanto di rispettiva competenza, ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, ad utilizzare i dati personali di cui verranno a conoscenza nel corso dell'esecuzione dello stesso per le sole operazioni e per i soli scopi ivi previsti; a non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli dalle stesse autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento fatte salve le comunicazioni necessarie per eseguire la presente Convenzione; a non diffondere i dati personali di cui verranno comunque a conoscenza nell'esecuzione della presente Convenzione; a custodire - in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dalla

vigente normativa (dal GDPR, e ove applicabile dal Codice Privacy) e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia - i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati.

4. I Dati Personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati, in Italia e all'estero, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto della presente Convenzione per le medesime finalità.

5. Fermo restando quanto previsto nella presente Convenzione, ciascuna delle Parti si obbliga a garantire, manlevare e tenere indenne l'altra Parte (i) da ogni pretesa, ragione, diritto, azione svolta da terzi nei propri confronti in relazione al corretto trattamento dei Dati Personali, nonché (ii) da ogni eventuale danno e/ o pregiudizio – ivi incluse le eventuali sanzioni o i provvedimenti interdittivi che dovessero essere comminati e/o imposti da pubbliche autorità, ivi incluse a titolo esemplificativo le Autorità di controllo previste dal GDPR, per eventuali contestazioni in merito al corretto e legittimo trattamento dei Dati Personali, nonché (iii) da qualsivoglia danno e/o pregiudizio derivante dall'inadempimento a quanto previsto nel presente articolo.

6. Le Parti si impegnano a collaborare nel tempestivo riscontro alle istanze che dovessero pervenire dagli Interessati ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, così come in caso di richieste o ispezioni da parte di qualsiasi Autorità, ivi compresa l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relative ai trattamenti effettuati.

ART. 18 - LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. La Convenzione sarà governata e interpretata secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione della presente Convenzione o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Padova.

2. Qualsiasi modifica o deroga della presente Convenzione dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

3. La Convenzione, che è stata liberamente negoziata tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritta in due originali, uno per ciascuna Parte.

ART. 19 - REGISTRAZIONE

1. La presente Convenzione è assoggettata ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte Seconda allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R 26 aprile 1986 n. 131, che sarà a carico del Concessionario.

ART. 20 - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista della presente Convenzione dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti indirizzi

Per il concessionario:

PEC:

Per il Comune:

PEC:

ART. 21 - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231

1. In coerenza con le norme ed i principi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, del codice penale italiano, dell'US Foreign Corrupt Practices Act, dello UK Bribery Act 2010, dei trattati internazionali anti-corrruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché di ogni altra normativa

anticorruzione comunque applicabile alle Parti, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall'offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui alla Convenzione, di conseguire un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un'omissione.

2. Con riguardo all'esecuzione della Convenzione, ciascuna delle Parti si impegna altresì ad astenersi dall'accettare offerte e/o promesse, comunque denominate, di denaro o altra utilità in violazione delle norme e convenzioni citate al precedente comma.

3. L'inosservanza, anche parziale, delle pattuizioni di cui al presente articolo costituirà grave inadempimento della Convenzione e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, mediante lettera raccomandata a/r. In tale evenienza la Parte inadempiente terrà l'altra Parte indenne e manlevata avverso qualsiasi danno, costo onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse incorrere, anche per effetto di pretese i terzi, in conseguenza dell'inadempimento.

4. Nel caso in cui il concessionario sia un soggetto obbligato a dotarsi di Modello Organizzativo ai sensi del DLgs 231/2001, lo stesso deve comunicare senza ritardo al Comune concedente gli atti di indirizzo adottati in adempimento alla richiamata normativa.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente Convenzione dovrà essere interpretata nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

La Convenzione è rivedibile su richiesta delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

La presente intesa, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera qbis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Il Concessionario

Il Concedente
Comune di Piove di Sacco
geom. Freddy Sambin

